

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19677 Anno 2015
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 01/10/2015

ORDINANZA

sul ricorso 17397-2014 proposto da:

MORELLI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MORESCHINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO LOZUPONE, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MORELLI CEREALI s.r.l.;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1377/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



udito l'Avvocato PAOLA MORESCHINI, che si riporta e chiede il rinvio perchè è pendente presso la Corte d'Appello di Bari il ricorso per revocazione R.g. n. 717/11 con udienza 6/5/2016.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 28 maggio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Con sentenza in data 30 ottobre 2013, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dalla srl MORELLI Cereali contro la sentenza del Tribunale di Lucera che, a sua volta, aveva parzialmente accolto la domanda della società e quantificato, in una minor misura, la quota del socio, rispetto alla determinazione originaria, disposta con relazione giurata, ai sensi dell'art. 2743, III co., c.c., da un esperto nominato dal Tribunale, qualificata - senza alcuna disputa - come arbitraggio, e compensato le spese tra le parti. Avverso la sentenza della Corte d'Appello il Morelli ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 giugno 2014, sulla base di tre motivi, con cui denuncia, sotto vari profili (violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c.; 113, 116 c.p.c. e 1 DL n. 143 del 1991; 112 c.p.c.) l'ulteriore riduzione al valore della quota liquidata in riferimento all'eliminazione, dalla determinazione del valore di stima della propria quota, un suo presunto debito nei confronti della società. La srl MORELLI Cereali non ha svolto difese in questa sede.

Il ricorso appare inammissibile, alla luce del principio di diritto posto da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 1598 del 1963), secondo cui «l'accertamento della equità della determinazione della prestazione dedotta in contratto ad opera del terzo, cui è stata rimessa dalle parti contraenti, è deferito al prudente apprezzamento del giudice di merito e, se sorretto da congrua e sufficiente motivazione, immuni da vizi logici e giuridici, è insindacabile in sede di legittimità».

Infatti, se è vero che «Arbitrato rituale, arbitrato irrituale e arbitraggio si distinguono fra loro poiché si risolvono, rispettivamente, il primo in una pronuncia avente il contenuto sostanziale di un atto giurisdizionale il secondo in un atto sostitutivo della volontà delle parti ed il terzo nella determinazione, da parte dell'arbitratore, di qualche elemento del negozio giuridico non definito dalle parti di esso» (Sez. 1, Sentenza n. 3922 del 1968), e che « dal



*fondamento negoziale dell'arbitraggio consegue che, eseguito il mandato, i punti composti dall'arbitratore devono ritenersi disciplinati come se il regolamento per essi risultante promanasse direttamente dai soggetti del rapporto; onde detto regolamento è impugnabile solo con i mezzi che la legge sostantiva appresta contro i negozi nulli od annullabili» (Sez. 1, Sentenza n. 2795 del 1966), è, di conseguenza, vero che, avverso la determinazione sostitutiva di alcune determinazioni dell'arbitratore da parte dei giudici di merito (come è stato nella specie), non è possibile far valere censure che attengano ai presunti vizi del giudizio sul *dictum* dell'arbitratore, com'è proprio dell'impugnazione del lodo arbitrale e com'è avvenuto nella specie, attraverso la prospettazione, nel ricorso, di doglianze: di presunto travisamento della prova documentale, di pronuncia secondo diritto (art. 113), di valutazione delle prove (art. 116) e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112). Infatti, se il terzo deve procedere con equo apprezzamento e se un tale esito è manifestamente iniquo o erroneo cosicché la determinazione sostitutiva, anche parziale, è fatta dal giudice (art. 1349 c.c.) sulla base di censure attinenti a vizi di quella determinazione negoziale sostitutiva dell'attività delle parti, una volta che questa sia sopraggiunta il sindacato su di essa non ricalca quello verso il lodo arbitrale ma è limitato alla sola congruità e sufficienza della motivazione del giudice di merito, che deve presentarsi immune da vizi logici e giuridici, ciò che non è prospettato né ipotizzato nel ricorso, dove si prospettano solo censure sul giudizio.».*

*

*Letta la memoria di parte ricorrente e udite le difese orali all'udienza ordierna.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che le osservazioni critiche contenute nella memoria di parte ricorrente inducono il Collegio alla seguente ulteriore precisazione del principio di diritto;
che, secondo tale memoria, infatti, il ricorso avrebbe inteso evidenziare proprio i vizi inerenti alla coerenza logico-giuridica della motivazione, la sua congruità e sufficienza;
che, tuttavia, tali precisazioni, richiamate dal ricorrente nella memoria, incorrono nella conseguente causa di inammissibilità, con riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all'entrata in vigore della legge n. 134 del 2012 (che ha convertito il DL n. 83 del 2012), per le quali è*



stato dettato un diverso tenore della previsione processuale (al di là delle formulazioni recate dal ricorso) sostanzialmente invocata (ossia, l'art. 360 n. 5 c.p.c.) la cui interpretazione è stata così chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione;

che, nel caso di specie, non si evidenzia alcuna ipotesi di «*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*» mentre è esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «*sufficienza*» della motivazione;

che neppure l'allegazione orale svolta all'odierna udienza (procedimento di revocazione della sentenza incardinata presso gli uffici giudiziari di Bari) ha pregio, risultando irrilevante tale domanda rispetto al giudizio odierno, del tutto estraneo ed indipendente, quanto ad *errores prospectati*;

*

che in conclusione, il ricorso deve essere respinto, così rettificandosi il principio di diritto sopra richiamato:

In tema di arbitraggio, l'accertamento della equità della determinazione della prestazione dedotta in contratto ad opera del terzo, cui è stata rimessa dalle parti contraenti, è deferito al prudente apprezzamento del giudice di merito che rimane sindacabile in sede di legittimità, secondo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, nella sua riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato della Cassazione sulla motivazione, ossia solo per la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", per la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



"motivazione apparente", e per il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" oltre che per la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile";

che le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.100, di cui euro 100 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^a sezione civile della Corte di cassazione, il 14 luglio